

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO SOCIALE

Il Decreto Legge 1 ottobre 2015, n.154, reca disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nonché misure finanziarie per interventi in alcuni territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

*Il provvedimento, il cui contenuto è stato modificato in alcune parti durante la conversione dalla Camera dei Deputati, reca quattro distinti interventi, relativi rispettivamente all'**edilizia scolastica**, all'utilizzo di lavoratori in **attività socialmente utili**, all'**amministrazione straordinaria delle imprese** e, infine, ad **alcuni territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici**.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Conversione in legge del decreto legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico sociale, (AC 3340) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO «SCUOLE BELLE»

L'art. 1 dispone l'immediato utilizzo di risorse già assegnate dal CIPE ad interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto «programma scuole belle»), articolandole fra il 2015 e 2016, e reca un'ulteriore autorizzazione di spesa per la stessa finalità per il 2015.

In particolare vengono resi disponibili 110 milioni di euro, di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016.

I suddetti fondi rientrano nel programma «**scuole belle**», elaborato in seguito all'accordo del 28 marzo 2014 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR e parti sociali, che prevede l'utilizzo di risorse per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in **interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili** adibiti ad edifici scolastici.

I suddetti 110 milioni costituiscono quota parte dei 170 milioni di euro deliberati il 30 luglio 2015 nell'ambito di un accordo tra Governo e organizzazioni sindacali, e che si aggiungono a 260 milioni di euro già deliberati.

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

In sede di conversione, la Camera dei deputati ha introdotto l'art. 1-*bis*, che dispone che la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare **lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro** (cassa integrazione guadagni ordinaria e

straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali) per lo svolgimento di **attività socialmente utili**, continui ad applicarsi non più ai progetti (inerenti le citate attività) in corso al 24 settembre 2015 bensì a quelli iniziati **prima della data di adozione** della convenzione-quadro con la quale (sulla base di quanto disposto dall'art. 26 D.Lgs. 150/2015) si dispone l'utilizzo dei suddetti lavoratori per le menzionate attività.

Si è trattato di una precisazione necessaria al fine di escludere un vuoto normativo per i progetti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e conclusi prima dell'adozione della medesima convenzione.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

L'art. 2 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel D.Lgs. n. 70 del 1999, cosiddetto "Prodi-bis", consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.

La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (art. 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a 12 mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

L'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'art. 2 è quello di **evitare** alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in **fallimento**.

Il termine di 12 mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato¹.

La Camera dei deputati ha modificato il decreto stabilendo che, ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, potrà iniziarsi una procedura di amministrazione straordinaria, come previsto dagli artt. 27, 54 e 66 del D.Lgs. 270/1999.

TERRITORI COLPITI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

L'art. 3 stabilisce una **riduzione degli obiettivi finanziari del Patto di stabilità interno**

¹ Con un ulteriore comma approvato in sede di conversione dalla Camera dei deputati, nel confermare le previsioni della delibera 578/13 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas in merito alla definizione ed alle condizioni per essere riconosciuti tra le tipologie ammesse dei sistemi efficienti di utenza o sistemi esistenti equivalenti alla data del 1° gennaio 2014, si precisa che la previsione del decreto legislativo n. 6 del 2010 in merito alla condizione sulla titolarità del medesimo soggetto giuridico dell'unità di produzione e di consumo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si intende tale data prorogata al 1° gennaio 2016 per quei soggetti che, avendo ottenuto la [qualifica SEESEU-C](#) nell'anno 2015, alla data del 1° gennaio 2014 erano in regime di amministrazione straordinaria e in conseguenza di ciò non hanno potuto variare gli assetti proprietari al fine di qualificarsi come SEESEU-A.

per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle **province di Piacenza e Parma**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015.

In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma, 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento.

In sede di conversione, la Camera dei deputati ha introdotto **una norma generale** in materia di **Patto di stabilità interno relativamente alle calamità naturali** per le quali venga deliberato dal Consiglio dei ministri lo **stato di emergenza** prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quindi **entro novembre**.

Nel saldo del Patto non saranno considerate le spese sostenute dagli enti locali a valere sull'avanzo di amministrazione o su risorse dal ricorso al debito nel limite degli spazi ancora disponibili con le modalità con cui si è provveduto per Parma e Piacenza. Dovrà esserci la comunicazione da parte degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei ministri **entro il 10 dicembre 2015** degli spazi finanziari di Patto di cui si ha necessità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 16 dicembre si provvederà in base alle richieste pervenute.